

EMENDAMENTO
ARTICOLO 1



AS 981

MS
GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, ROMBUCCI, TOFFANIN, FLORIS, DE RCI

Dopo il comma 29 inserire i seguenti:

29 bis I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.

29 ter Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

29 quater Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.

29 quinquies Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

29 sexies Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

Motivazione

PROPOSTA DI NORMA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO NEL SETTORE DELLA
BALNEAZIONE

La norma che si propone consegue un duplice obiettivo di riforma economico sociale: sbloccare gli investimenti ora (e sicuramente nei prossimi anni anche per il possibile contenzioso) paralizzanti dal venir meno di una durata ragionevole per le imprese attualmente operanti e, nel contempo, favorire nuove intraprese, specie femminili e giovanili.

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

1. 2624

Dopo il comma 508 inserire i seguenti:

«508-bis. 1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.

508-ter. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

508-quater. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.

508-quinquies. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il cui rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni, aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

508-sexies. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.»

IANNONE


MARSILO

FdI

Dopo il comma 386, inserire i seguenti:

386-bis: Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter: Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-quater: Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

386-quinquies: Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

- a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
- b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;
- c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-sexies: Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-Septies: Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-quater e 386-quinquies, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7

agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
386-octies: Al termine della consultazione di cui al comma 386-septies, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 4, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-novies: Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-decies: Le concessioni di cui al comma 386-novies, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-undecies: Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati per il comma 386 sexies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e per il comma 386-undecies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le "di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023" con le seguenti: "di euro 128.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 105.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023".
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000


ROMEO
RIPAMONTI
MARTI
BAGNAI
RIVOLTA
FERRERO
SOLINAS
ZULIANI

LEGA

2105

Emendamento

Articolo 1

GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MALLEGGNI, BERARDI

Dopo il comma 386, inserire i seguenti:

386-bis: Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter: Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-quater: Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

386-quinquies: Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

- a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
- b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;

7.6150

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-sexies: Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-Septies: Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-quater e 386-quinquies, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-octies: Al termine della consultazione di cui al comma 386-septies, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 4, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-novies: Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-decies: Le concessioni di cui al comma 386-novies, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-undecies: Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati per il comma 386 sexies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e per il comma 386-undecies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le "di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023" con le seguenti: "di euro 128.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 105.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023".

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENT
Ufficio Legislativo

MOTIVAZIONE Balneari La presente norma, attraverso la fissazione di termini per l'esercizio delle diverse funzioni e attività, ha per oggetto la disciplina delle fasi di revisione delle norme in materia di concessioni

AS 981

Art. 1

EMENDAMENTO

2.2104
GASPARRI, DI LUANI, RONZULLI, MALLONI, BERARDI



Dopo il comma 386, inserire i seguenti:

386-bis. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-quater. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

- alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;
- alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

386-quinquies. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

- una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
- una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;
- una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-sexies. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-septies. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-quater e 386-quinquies, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7

A. L. U. +

agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni. 386-octies. Al termine della consultazione di cui al comma 386-sexies, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 386-quinquies, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti. 386-novies. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-decies. Le concessioni di cui al comma 386-novies, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-undecies. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo stimati in 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le "di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023" con le seguenti: "di euro 129.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 106.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023"



MOTIVAZIONE

La presente norma, attraverso la fissazione di termini per l'esercizio delle diverse funzioni e attività, ha per oggetto la disciplina delle fasi di revisione delle norme in materia di concessioni demaniali marittime e di tutela del demanio marittimo e delle attività turistiche ivi insistenti, in considerazione del valore primario di attrazione turistica delle coste e del litorale.

La norma prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale incaricato ad avviare una fase ricognitoria, atta a censire la reale consistenza del tessuto imprenditoriale insistente sul demanio marittimo nonché dello stato dei luoghi, sia al fine di individuare le necessarie e migliori azioni a tutela dell'ambiente costiero che della promozione dell'attrattività delle coste stesse nell'ambito del valore strategico ad esse riconosciuto nel quadro della promozione turistica nazionale.

Al termine della fase ricognitoria, si prevede l'avvio di una fase di consultazione pubblica di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella concessione e gestione del demanio marittimo, gestita dal comitato sulle azioni concrete volte alla modifica della gestione del demanio marittimo secondo criteri di maggiore efficienza e di modernizzazione, con la creazione di rating di qualità per le attività balneari e nuovi modelli gestori, che prevedano anche partenariati pubblico-privati, a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

La revisione delle norme in materia di concessioni demaniali marittime involge, necessariamente, il riordino più generale delle disposizioni connesse, in tema di demanio marittimo, per una organica riorganizzazione

23

Dopo il comma 386, inserire i seguenti:

386-bis: Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter: Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-quater: Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

386-quinquies: Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

- a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
- b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;
- c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.
- d) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia, restando inapplicabile nelle more di tale revisione l'art. 49 cod. nav. con riferimento a tutti i rapporti concessori in atto, ove non sia intervenuta alcuna soluzione di continuità del rapporto di durata complessivamente inteso.

a

386-sexies: Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-Septies: Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-quater e 386-quinquies, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-octies: Al termine della consultazione di cui al comma 386-septies, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 4, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-novies: Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-decies: Le concessioni di cui al comma 386-novies, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

Biti
(Casta)

PD

1.2108

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

MM
GASPARRI, MALLEGGI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, ROZZI, TOFFANI, FORIS, DE ROCI

Dopo il comma 29 inserire il seguente

29 bis "Entro il termine di anni due dall'entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva i metodi, indirizzi generali ed i criteri anche tecnici, per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Le Regioni entro il termine di anni tre dalla emanazione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma precedente previo parere delle Autorità di bacino distrettuali competenti per territorio approvano, o adeguano ove esistenti, i piani per la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Entro il termine di anni due dall'approvazione dei piani di cui al comma precedente le Regioni approvano o adeguano i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993 numero 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 numero 494.

Nelle more dell'approvazione o adeguamento dei piani di cui al comma precedente, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma conservano validità.

Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione".

MOTIVAZIONE

Concessioni balneari

La presente norma, attraverso la fissazione di termini per l'esercizio delle diverse funzioni e attività, ha per oggetto l'accelerazione di un'attività programmatica e pianificatoria in materia di tutela e difesa della costa e dei litorali nel rispetto delle rispettive competenze delle Istituzioni coinvolte al fine di comprendere i fenomeni in atto e di stabilire le opportune strategie future di tutela e sviluppo dei territori costieri. Sono, infatti, evidenti i progressivi scenari di dissesto che hanno interessato le coste italiane negli ultimi anni e le preoccupanti prospettive dettate dalle previsioni degli effetti dei cambiamenti climatici sulle coste



A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di novanta giorni."».

IANNONE

MARSILIO

FdI

1.2626

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

3-ter. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

3-quater. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante."».

IANNONE

MARSILIO

Fd 1

1. 2627

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-bis. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4.1. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso.»

IANNONE

Fd1

1. 2628

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.».

IANNONE MARSILIO


FdI

1.2629